



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORDINANZA SINDACALE N. 23 / 2021

OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI ART. 50 COMMA 5 D. LGS. 267/2000

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 13 del 29.07.2021 ai sensi dell'art.50 comma 5 del D.Lgs 267/2000;

Premesso che nel centro abitato della frazione di Salvaterra di Casalgrande sono presenti diversi pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e alcune attività artigianali alimentari con annessa vendita di prodotti del settore alimentare;

Considerato che dette attività sono svolte sia in orario diurno che serale e notturno e che solamente l'attività effettuata in orario serale e notturno ha da sempre generato un notevole afflusso e frequentazione di giovani in particolare nella fascia notturna, provocando assembramenti e fenomeni di aggregazione spontanea difficilmente controllabili con conseguenti lamentele da parte dei residenti che in più circostanze hanno fatto segnalazioni sia a livello singolo che in forma collettiva per evidenziare tali situazioni nonché di disturbo alla tranquillità ed al riposo dei residenti e conseguenti fenomeni di degrado urbano;

Tenuto presente che l'area di tale fenomeno non comprende tutto il centro abitato della frazione di Salvaterra, ma in particolar modo si concentra nelle seguenti vie/piazze:

- Via Reverberi,
- Via Cacciari,
- Via Ruini,
- Via Canalazzo,
- Piazza Farri,
- Via Castello,
- Piazza Allende,
- Via Michelangelo,
- Via Grandi,
- Via Primo Maggio,

Tenuti presenti i provvedimenti nazionali e regionali susseguitisi da marzo 2020 in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 che hanno temporaneamente limitato questo fenomeno;

Rilevato che a seguito della riapertura dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande nonché di alcune attività artigianali alimentari e commerciali su area privata del settore alimentare sono ricomparsi i sopra citati fenomeni di disturbo della tranquillità e del riposo dei residenti nonché di degrado urbano;

Tenuto conto il settimanale reiterarsi della sopra descritta situazione, con conseguente insostenibilità ed intollerabilità della situazione creatasi;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Considerato che in data 23.07.2021 sono stati convocati con e-mail presso la Sala del Consiglio comunale del Comune tutti i titolari delle attività potenzialmente coinvolte in relazione alla locale vita serale e notturna, nonché i rappresentanti del comitato di frazione e alcuni cittadini residenti nel centro della frazione di Salvaterra, che hanno confermato le problematiche precedentemente evidenziate di disturbo alla quiete pubblica durante le ore notturne, quelle di ordine e sicurezza pubblica nonché di degrado urbano;

Valutato che in quell'occasione, in fase di concertazione tra le parti, si è comunicato che l'Amministrazione Comunale avrebbe provveduto a:

- limitare, in prima istanza, le modalità di consumo di alimenti e bevande d'asporto su area pubblica;
- limitare, in seconda istanza, lo stazionamento nell'area definita dalla presente ordinanza;
- prevedere, in fase di prova, un arco di tempo temporale di validità delle disposizioni non superiore ai 6 mesi;
- prevedere le limitazioni sopra citate dal lunedì alla domenica, dalle ore 1.00 alle ore 6.00;

Ritenuto che nella individuazione delle limitazioni in questione occorre tenere in debito conto anche le esigenze dei titolari delle attività in questione che hanno subito gli effetti del lockdown e consentire loro una graduale ripresa delle attività contemperando però, in modo equilibrato, la predetta esigenza con gli interessi tutelati dall'art. 50, comma 7-bis del D. Lgs. n° 267/2000 nonché la salute pubblica posta in pericolo da aggregazioni serali/notturne, anche spontanee, che potenzialmente possono veicolare il contagio virale;

Rilevato inoltre che tali situazioni di assembramento oltre al disturbo della tranquillità e del riposo dei residenti ed a fenomeni di degrado urbano, vi sono persone che intralciano la pubblica viabilità in quanto stazionano a gruppi su strade aperte al traffico veicolare generando pericolo per loro e per coloro che ivi circolano e che rischiano di investire visti i loro movimenti inconsulti;

Ritenuto pertanto necessario contrastare le situazioni che danno luogo, in orario serale e notturno, a disturbo della tranquillità e del riposo dei residenti nonché a fenomeni di degrado urbano;

Visto, in particolare, l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n° 267/2000 che testualmente recita: *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate al sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della viabilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;

Sentito il parere della Stazione locale dei Carabinieri competente per territorio;

Sentito il parere del Comando della Polizia Locale dell'Unione Tresinaro Secchia;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale di Casalgrande si è impegnata attraverso la collaborazione con gli addetti di Polizia Locale dell'Unione Tresinaro Secchia e dei militi della locale stazione dei Carabinieri, ad un maggiore controllo del territorio al fine di risolvere o comunque alleviare il disagio di intolleranza creatasi nei cittadini;

Dato atto altresì che quanto descritto sopra ha creato nella popolazione residente un aumento di insostenibilità e intolleranza dato da un aumento dell'allarme sociale tale da rendere urgente un intervento dell'Amministrazione Comunale territorialmente competente, con conseguente esigenza di celerità che temporalmente impedisce, nei fatti, un formale avvio/comunicazione del presente procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. n° 241/1990 con le formalità previste dall'art. 8 della medesima legge nei confronti dei destinatari dello stesso, destinatari che, ad ogni buon fine, erano stati informati dallo scrivente Sindaco della situazione e degli eventuali provvedimenti che il Comune di Casalgrande avrebbe potuto adottare, nel pubblico incontro precitato del 23.07.2021;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n° 299/2012 che ha stabilito che *"la liberalizzazione dell'orario degli esercizi commerciali così come delle giornate di apertura, tuttavia, non determina alcuna deroga*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

rispetto agli obblighi e alle prescrizioni cui tali esercizi sono tenuti in base alla legislazione posta a tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti quali l'ambiente, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica" - detti interessi costituzionali primari, pertanto, non devono subire un pregiudizio dalla liberalizzazione degli orari;

Considerato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione;

Considerato che gli interessi pubblici costituzionali primari che l'Amministrazione Comunale di Casalgrande deve complessivamente presidiare e tutelare (salute, sicurezza ed ordine, decoro urbano, quiete, etc ...) sono di "rango superiore" all'interesse economico dei singoli titolari delle attività, che, con la presente ordinanza, non viene impedito ma si opera solo limitando gli avventori ad avere luoghi ove aggregarsi e svagarsi;

Vista l'ordinanza sindacale n. 13 del 29.07.2021 ai sensi dell'art.50 comma 5 del D.Lgs 267/2000;

Tenuto presente quanto sopra e valutato come doveroso, per quanto di sua competenza, emettere una nuova Ordinanza Sindacale spazialmente e temporalmente delimitata, per cercare di ridurre o eliminare i citati comportamenti a rischio generanti disturbo della tranquillità e del riposo dei residenti nonché degrado urbano e pericolo per la salute pubblica al fine di creare una convivenza civile tra popolazione residente ed avventori;

Visto il R.D. n° 733/1931 "Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";

Visto il R.D. n° 635/1940 "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931 n° 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza", in particolare l'art. 187;

Visto il R.D. n° 1265/1934 "Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie";

Vista la L. n° 689/1981 "Modifiche al sistema penale";

Visto il D.Lgs. n° 285/1992 "Nuovo codice della strada";

Visto l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto lo "Statuto Comunale";

ORDINA

1) A PARTIRE DAL 01 NOVEMBRE 2021 FINO AL 31 GENNAIO 2022, dalle ore 1,00 alle ore 6,00 per tutti i giorni della settimana IL DIVIETO DI:

- consumare sul posto alimenti e bevande sulla pubblica via nell'area definita dal presente atto come da planimetria allegata;
- stazionare sulla pubblica via nell'area definita dal presente atto come da planimetria allegata, fatto salvo la possibilità di accesso e deflusso alle attività commerciali e alle abitazioni private;
- abbandonare rifiuti sua pubblica via;
- assembramento e/o affollamento in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

2) l'area a cui si applica il presente atto è definita dalle seguenti pubbliche vie:

- Via Reverberi (dall'intersezione con Via San Lorenzo, e Via XXV Aprile, fino al civico 17);
- Via Cacciari;
- Via Ruini (dall'intersezione con Via Reverberi fino al civico 6);
- Via Canalazzo (dall'intersezione con Via Reverberi fino al civico 10);
- Piazza Farri;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- Via Castello;
- Via Michelangelo (dall'intersezione con Via Reverberi fino all'intersezione con Via Giotto);
- Via Grandi;
- Piazza Allende: parcheggio con ingresso su Via Reverberi;
- Via Primo Maggio (dall'intersezione con Via Reverberi fino all'intersezione con Via Grandi);

ORDINA ALTRESI'

ai titolari delle precitate attività di apporre un apposito cartello indicante l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio e il numero massimo di soggetti che possono essere presenti all'interno del locale e il cartello fornito dall'Amministrazione Comunale di divieto di stazionamento assembramento e consumo sul posto al di fuori degli esercizi autorizzati;

RENDE NOTO

- che le Polizie ad ordinamento Locale e Statale dovranno vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;

- che nel caso di violazioni della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste da:

- art. 7 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: *"Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro"*;
- art. 7 bis, comma 1 bis del D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: *"La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base delle disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari"*;

- che ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. n° 241/90 il Responsabile del procedimento in oggetto è il Responsabile del Settore Suap - Attività Produttive Arch. Salvatore D'Amico;

- che ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L. n° 241/1990 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso (ai sensi del D. Lgs. n° 104/2010) al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo on Line (ovvero dalla notifica ai soggetti ai quali il presente deve essere notificato) oppure, in via alternativa (ai sensi del D.P.R. n° 1199/1971), al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di CASALGRANDE fino al 31.01.2022;
- pubblicata sul sito del Comune di Casalgrande fino al 31.01.2022;
- comunicata alla Prefettura di Reggio Emilia;
- comunicata alla Questura di Reggio Emilia;
- comunicata al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- comunicata al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- trasmessa alla Stazione Carabinieri di Casalgrande;
- trasmessa al Comando di Polizia Locale dell'Unione Tresinaro Secchia (RE)

Lì, 04/11/2021

IL SINDACO

DAVIDDI GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)